

REGOLAMENTO (CE) N. 1586/95 DELLA COMMISSIONE

del 30 giugno 1995

che modifica il regolamento (CEE) n. 776/78 relativo all'applicazione del tasso più basso della restituzione all'esportazione di prodotti lattiero-caseari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1538/95⁽²⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 14,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1098/68 della Commissione, del 27 luglio 1968, che stabilisce le modalità di applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2767/90⁽⁴⁾, ha definito le zone di destinazione ai fini della fissazione delle restituzioni; che il regolamento (CEE) n. 776/78 della Commissione⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3337/94⁽⁶⁾, fa riferimento a tali zone; che il regolamento (CEE) n. 1098/68 è stato abrogato dal regolamento (CE) n. 1466/95 della Commissione⁽⁷⁾; che il regolamento (CE) n. 3079/94 della Commissione⁽⁸⁾ stabilisce la nomenclatura dei paesi per le statistiche del commercio estero della Comunità e del commercio tra gli Stati membri; che è quindi opportuno adattare il regolamento (CEE) n. 776/78 sostituendo i riferimenti alle zone con la corrispondente nomenclatura dei paesi;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 776/78 è modificato come segue:

- 1) All'articolo 2, i termini «zona E» sono sostituiti dai termini «destinazione n. 400».
- 2) Nell'allegato II
 - nella colonna «Destinazione», i termini «Zona E» sono sostituiti dai termini «n. 400»;
 - il riferimento al regolamento (CEE) n. 1098/68 nella nota in calce n. 1 è sostituito dal riferimento al regolamento (CE) n. 3079/94.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.⁽²⁾ GU n. L 148 del 30. 6. 1995.⁽³⁾ GU n. L 184 del 29. 7. 1968, pag. 10.⁽⁴⁾ GU n. L 267 del 29. 9. 1990, pag. 14.⁽⁵⁾ GU n. L 105 del 19. 4. 1978, pag. 5.⁽⁶⁾ GU n. L 350 del 31. 12. 1994, pag. 66.⁽⁷⁾ GU n. L 144 del 28. 6. 1995, pag. 22.⁽⁸⁾ GU n. L 325 del 17. 12. 1994, pag. 17.